

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 78° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 aprile 2024

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 aprile 2024, n. 6.

Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei . . . pag. 2

LEGGE 2 aprile 2024, n. 7.

Diposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti pag. 24



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 aprile 2024, n. 6

Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

“Art. 9.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di cava nonché la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività medesima sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte del distretto minerario competente per territorio. Tale autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di conferenza di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, indetta entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

3. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni del previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, il procedimento unico è concluso entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresi, ove necessari, la concessione demaniale e il permesso di costruire e costituisce altresì titolo abilitativo all'intervento edilizio riferito alle pertinenze della cava, tra cui gli impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione dei materiali, delle strutture e dei manufatti per uffici, dei servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.

5. I pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, da rendersi in sede di conferenza di servizi nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2, devono essere compatibili con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione dei piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio di cui agli articoli 6 e 42 e

coordinati con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata.”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, dopo la parola “autorizzazione” sono aggiunte le parole “, presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente,”.

Art. 3.

Introduzione dell'articolo 18 bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis.

Distanze di scavo

1. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività di cava osservano, per gli scavi correlati all'esercizio della medesima attività, le previsioni di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7 recante “Regolamento di polizia mineraria” e le distanze previste dalle norme di attuazione dei piani regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 19 e introduzione degli articoli 19 bis e 19 ter della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

Opere di recupero ambientale

1. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale dell'attività estrattiva indica gli interventi da eseguire durante i lavori di coltivazione della cava e alla conclusione degli stessi, finalizzati alla composizione dell'assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti nonché programmati dalla pianificazione vigente, coerentemente con le condizioni territoriali di contorno.

2. Il progetto di cui al comma 1 indica altresì le opere, i tempi, i costi e le modalità di ripristino ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, compreso lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere e delle strade e delle altre opere di servizio.

3. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di cui ai commi 1 e 2 sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava e la cui cronologica esecuzione, se morfologicamente e progettuamente possibi-

le, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione. Tale procedura è esclusa per le cave la cui conformazione è definita a fosse.

4. La progettazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si articola in due livelli:

a) progetto di fattibilità tecnico-economica che l'esercente deve inoltrare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e al distretto minerario territorialmente competente, unitamente al deposito della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) progetto esecutivo.

5. Per la suddivisione dei contenuti progettuali di cui al comma 4 trova applicazione il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

6. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 e sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità, il progetto esecutivo da sottoporre al dipartimento regionale dell'ambiente è predisposto a cura dell'esercente. Esso è approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento medesimo, di concerto col dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia. Il progetto esecutivo è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nei casi di affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

7. Le opere di recupero ambientale di cui al presente articolo sono realizzate dall'esercente, il quale ne assume l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della fideiussione, della polizza assicurativa o di altra idonea garanzia stipulata ai sensi dell'articolo 19 bis. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ripristino realizzate.

8. Per l'impiego dei materiali da scavo a fini di recupero ambientale trova applicazione, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152.”.

2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 127/1980 sono inseriti i seguenti:

“Art. 19 bis.

Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia richiesta dall'Amministrazione regionale, relativamente agli interventi volti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.

2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri richiesti dall'Amministrazione regionale.

3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezzario regionale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Tale garanzia finanziaria è aggiornata almeno ogni tre anni.

Art. 19 ter.

Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale

1. Il titolare dell'autorizzazione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la denuncia di cessazione dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 19 bis.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i tecnici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e del distretto minerario territorialmente competente effettuano una visita ispettiva del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze all'esito della quale provvedono a svincolare la garanzia finanziaria prestata ai sensi all'articolo 19 bis e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero a diffidare il titolare dell'autorizzazione a provvedere alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro il termine stabilito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Nei casi di mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di cui alla predetta diffida, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.”.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. L'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

“Art. 21.

Subentro nella coltivazione

1. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima.

2. L'esercente e il soggetto che intende subentrare presentano al distretto minerario competente per territorio domanda di subentro nella titolarità dell'autorizzazione in formato digitale a firma digitale congiunta.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la documentazione indicata in apposito decreto emanato dall'Assessore all'energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa verifica della idoneità tecnico-economica e della documentazione antimafia, acquisito l'atto privatistico di trasfe-

rimento del diritto, l'ingegnere capo emette il decreto di subentro con la relativa voltura dell'autorizzazione entro e non oltre dieci giorni.

4. In caso di trasferimento del diritto per causa di morte, l'autorizzazione è volturata, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, all'erede che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall'apertura della successione, previo espletamento delle verifiche di cui al comma 3.

5. Qualora succedano più eredi che intendano far valere il diritto alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nella domanda è indicato il rappresentante degli stessi per i conseguenti adempimenti amministrativi.”

Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Nei casi in cui l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sottende al mero completamento del programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata a suo tempo esperita la procedura di valutazione ambientale, in assenza di qualsiasi modifica sia in termini di variazione della configurazione finale della cava e della realtà fisica preesistente sia in termini di intervento sull'ambiente naturale e sul paesaggio non è necessario esperire una nuova valutazione di impatto ambientale.”

Art. 7.

Introduzione dell'articolo 22 bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis.

Proroga temporanea dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 ter, il provvedimento di autorizzazione può essere temporaneamente prorogato dall'ingegnere capo del distretto minerario territorialmente competente, su richiesta motivata dell'interessato. Questi, qualora abbia adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi fissati nel precedente provvedimento di autorizzazione e alle condizioni stabilite nello stesso, può presentare la predetta richiesta nei seguenti casi:

a) per la necessità di completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a due anni per ciascuna volta;

b) nelle procedure di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva inerenti ai progetti sottoposti alle procedure di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività produttiva, qualora il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della VIA o del PAUR, per cause non imputabili al richieden-

te, si protragga oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione di cui è chiesto il rinnovo.

2. L'istanza di cui al comma 1, da presentare al distretto minerario territorialmente competente entro novanta giorni dalla scadenza del titolo minerario, è corredata della documentazione di seguito elencata:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'esercente attesta:

1) che non è variato il regime vincolistico nell'area su cui si svolge l'attività estrattiva;

2) il mantenimento della disponibilità dell'area di cava nonché l'impegno a estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo di prova richiesto;

b) la relazione tecnica attestante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

c) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale a scala 1:5.000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali, nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1.000;

d) cronoprogramma dei lavori per il periodo di proroga;

e) copia dei versamenti relativi al pagamento dei canoni dovuti.

3. Nel caso di diniego della proroga temporanea dell'autorizzazione, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.”.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. L'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

“Art. 24.

Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione

1. L'attività di escavazione inizia nel termine di un anno dalla data del provvedimento abilitativo. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'ingegnere capo del distretto minerario assegna al soggetto autorizzato un ulteriore termine di trenta giorni e, in difetto, dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione.

2. I termini per l'inizio dell'attività possono, a domanda dell'interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere pro-

rogati dall'ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di centoventi giorni.

3. I lavori di coltivazione possono essere sospesi previa comunicazione motivata, corredata di adeguata documentazione fotografica, al distretto minerario e al comune competenti per territorio, fino ad un massimo di tre volte nell'arco di un anno solare. Dette sospensioni non estendono in qualsiasi caso la durata del provvedimento autorizzativo.

4. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 3 il distretto minerario o il comune competenti effettuano verifiche a campione sull'effettiva sospensione dei lavori estrattivi.

5. Le comunicazioni infedeli determinano la decadenza dall'autorizzazione con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

6. Durante il periodo di sospensione dei lavori è consentita la commercializzazione del materiale già estratto o separato dal monte. È consentita altresì la commercializzazione dello stesso successivamente alla data di scadenza dell'autorizzazione.

7. La data della sospensione e quella della ripresa dell'attività di escavazione è comunicata dal titolare dell'autorizzazione al distretto minerario e al comune competenti per territorio nel termine di otto giorni dalla medesima.

8. Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione comunica al distretto minerario competente il programma annuale dei lavori che intende eseguire nell'anno in corso e dichiara il materiale estratto in metri cubi nell'anno precedente con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

9. L'ingegnere capo del distretto minerario competente può disporre, non oltre il mese di marzo, eventuali modifiche al programma per la sicurezza del personale e per la più razionale coltivazione del giacimento.

10. Il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario di autorizzazione.”.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. L'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

“Art. 27.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il dipartimento regionale dell'energia, tramite i propri uffici o su segnalazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o dei comuni interessati, dispone, su proposta del competente distretto minerario, la revoca dell'autorizzazione qualora verifichi l'esistenza di alterazioni di particolare estensione o gravità intervenute nella situazione ambientale, geologica e idrogeologica del territorio in cui rica-

de il giacimento oggetto dell'attività di escavazione ovvero qualora siano sopravvenuti fattori radicalmente innovativi rispetto a quanto previsto nel programma di utilizzazione del giacimento, tali da precludere la prosecuzione dell'attività estrattiva.

2. Con la medesima procedura, su motivata richiesta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, su proposta del competente distretto minerario, il dirigente generale dell'energia dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui, nel corso dei lavori di scavo, siano stati rinvenuti reperti tali da rendere la zona suscettibile di vincolo archeologico.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione regionale provvede all'indennizzo parametrato al valore attuale degli impianti al netto degli ammortamenti, fermo restando l'obbligo di recupero ambientale delle aree.”.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“2. Nei casi previsti dal primo comma, con provvedimento di sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa di euro 80.000,00 che è aumentata del 25 per cento in caso di prima reiterazione della condotta e del 50 per cento nel caso di successive reiterazioni.

2 bis. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono destinate ad un apposito fondo in capo ai comuni nel cui territorio insiste il sito abusivo. Tali somme sono utilizzate, in misura non inferiore al 50 per cento, alla copertura delle spese relative ad attività di contrasto dell'abusivismo, al ripristino ambientale del sito deturpato, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione del settore. I comuni, con cadenza annuale, sono tenuti a pubblicare sul sito internet istituzionale un rapporto contenente le somme introitate e le modalità di spesa.

2 ter. Nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5 per cento della superficie di coltivazione o superiore al 5 per cento del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite.”.

Art. 11.

Introduzione dell'articolo 23 bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis.

Misure per la tracciabilità, il controllo e l'abusivismo

1. Al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori di opere edilizie il committente e la ditta esecutrice dei lavori dichiarano che i materiali estrattivi utilizzati per l'opera sono di provenienza da attività autorizzate.

2. Nei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 o nelle fatture immediate che accompagnano il trasporto dei materiali da cava, oltre ai dati previsti dalla norma, devono essere annotati il numero dell'autorizzazione di cava, la data di rilascio e la durata della stessa.

3. I comuni e le stazioni appaltanti controllano la veridicità dei dati contenuti nei documenti di cui al comma 2, trasmettendo l'esito dei riscontri ai distretti minerari competenti che accertano eventuali violazioni alla normativa vigente.”.

Art. 12.

Introduzione dell'articolo 67 bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

“Art. 67 bis.

Iniziative per la valorizzazione dei siti dismessi

1. I comuni della Regione possono presentare, in deroga ai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, proposte per ottenere l'autorizzazione per l'avvio di iniziative senza scopo di lucro di carattere didattico, culturale e di promozione dell'artigianato presso i siti di cave abbandonate o la cui coltivazione si è conclusa. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo.”.

Capo II

Altre modifiche di disposizioni di legge

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 19

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 le parole “Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127” sono sostituite dalle parole “Purché ricadenti all'interno delle aree di piano comunque denominate, primo, secondo livello o di completamento, previste dai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”.

2. L'articolo 3 della legge regionale n. 19/1995 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, le parole da “nonché” fino a “scala adeguata.” sono sostituite dalle parole “previo esito positivo della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2004 è sostituito dai seguenti:

“3. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che comportano:

a) un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo del 10 per cento;

b) le modifiche riguardanti l'assetto plano-altimetrico della configurazione finale approvata;

c) l'introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;

d) le modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.

3 bis. Per l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 trova applicazione il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 127/1980 e successive modificazioni.

3 ter. Fuori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialità della medesima e ne approva l'esecuzione, ferma restando la durata dell'autorizzazione.

3 quater. I provvedimenti di carattere urgente finalizzati alla sicurezza, di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cave e le eventuali modifiche introdotte nel piano di coltivazione non sono considerate varianti sostanziali.

3 quinquies. L'esercente può chiedere al distretto minerario competente per territorio la riduzione dell'area di coltivazione nei casi in cui essa sia stata oggetto di recupero ambientale e siano state esperite le procedure di cui all'articolo 19 ter della legge regionale n. 127/1980. Sull'istanza l'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento di autorizzazione alla riduzione, corredata della relativa documentazione cartografica indicante la porzione di cava stralciata con descrizione dello stato dei luoghi esclusi dall'autorizzazione e con documentazione fotografica, è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.”.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività estrattive è dovuto un canone di produzione annuo commisurato alla superficie di coltivazione autorizzata e ai volumi autorizzati

della cava adeguato al parametro di produzione effettiva annua ovvero al volume di materiale di cava estratto dal monte in un anno solare.

1 bis. Il canone annuo teorico, definito CAT, è ottenuto dalla somma degli importi corrispondenti agli scaglioni di superficie e di volume autorizzati riportati nelle tabelle allegate alla presente legge.

1 ter. Il canone annuo effettivo da versare, definito CAE, è ottenuto dal rapporto tra produzione effettiva annua P, di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e la produzione media annuale da progetto, definita PM, moltiplicato per il canone annuo teorico.

$$CAE = \frac{P}{PM} * CAT$$

1 quater. In caso di subingresso dell'autorizzazione di cava il canone annuo teorico (CAT) va commisurato alla superficie di cava autorizzata e ai volumi di giacimento residuali.”.

Art. 16.

Norme in materia di subentro e rinnovo dell'attività di cava

1. L'esito positivo delle procedure di subentro nella coltivazione o di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro da parte dei subentranti o dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava oggetto di rinnovo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto al pagamento del canone di produzione di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive da parte dei subentranti o dei titolari dell'autorizzazione oggetto di rinnovo l'autorizzazione è revocata.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Gli articoli 21 e 29, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. I titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i successivi dodici mesi, predispongono il progetto esecutivo di recupero ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, da inoltrare, per l'approvazione, al dipartimento regionale dell'ambiente. Il progetto esecutivo è elaborato sulla base del prezzario unico regionale al fine di determinare il valore della garanzia finanziaria di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 attivano inoltre la garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo di cui all'articolo 19 bis della legge regionale n. 127/1980

il cui valore, in ogni caso, non può essere inferiore a 10 euro per metro quadrato di superficie di coltivazione. L'importo garantito è determinato al netto delle somme già versate a titolo di recupero ambientale dai predetti soggetti ovvero dai soggetti uscenti in caso di subentro.

3. In luogo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, l'esercente l'attività estrattiva può versare una somma equivalente o in un'unica soluzione o in rate il cui termine non può comunque superare il termine di scadenza dell'autorizzazione.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, il distretto minerario competente per territorio dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione è revocata dopo la verifica dell'adeguamento alle suddette prescrizioni. L'autorizzazione è comunque revocata decorsi centottanta giorni dalla scadenza del predetto termine in caso di mancato adempimento alle suddette prescrizioni.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 19.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è abrogato.

2. L'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 16.

Personale delle scuole materne regionali

1. Il personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali è amministrato, agli effetti giuridici ed economici, dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

2. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.

3. Il Ragioniere generale è autorizzato al trasferimento dei capitoli di spesa 372004, 372005, 37206 e 373002 al dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/2024 le parole “, in 2.500 e 2.300 euro ciascuno,” sono sostituite dalle parole “, in 2.500 euro ciascuno,”.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 2024.

*Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità*

SCHIFANI

DI MAURO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegati

TAB. 1 - Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione espressa in ha.

Superficie in ettari		Importi
da 0	fino a 1,2 ha	€ 1.500,00
oltre 1,2 ha	fino a 3 ha	€ 2.600,00
oltre 3 ha	fino a 5 ha	€ 4.700,00
oltre 5 ha	fino a 10 ha	€ 7.300,00
oltre 10 ha	fino a 20 ha	€ 8.400,00
oltre 20 ha	fino a 50 ha	€ 15.000,00
oltre 50 ha		€ 19.100,00

TAB. 2 - Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati espressi in migliaia di mc.

Volumi in migliaia di mc		Importi
da 0	fino a 100 mc	€ 1.500,00
oltre 100 mc	fino a 350 mc	€ 2.600,00
oltre 350 mc	fino a 700 mc	€ 4.700,00
oltre 700 mc	fino a 1300 mc	€ 7.300,00
oltre 1300 mc	fino a 2000 mc	€ 8.400,00
oltre 2000 mc	fino a 5000 mc	€ 15.000,00
oltre 5000 mc		€ 19.100,00

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione, *presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente*, deve specificare il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento ai sensi del successivo art. 15. Qualora la domanda venga presentata da più soggetti, deve essere indicato il rappresentante per i conseguenti adempimenti amministrativi.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- a) certificati e mappe catastali dei terreni interessati all'attività estrattiva in disponibilità del richiedente, con adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- b) relazione tecnica sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e strutturali della zona, corredata da uno studio a scala adeguata indicante la consistenza del giacimento attraverso la sua descrizione litologica; la relazione deve essere aggiornata, se richiesta del servizio geologico e geofisico, in rapporto alle modifiche intervenute sullo stato dei luoghi a seguito dei lavori di coltivazione;
- c) programma di utilizzazione del giacimento, corredata da planimetrie quotate a sezioni rappresentanti le progressive fasi di lavorazione, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre e del volume della produzione media annua preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare, della potenzialità degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti, dei mezzi e dei dispositivi da impiegare a tutela della sicurezza delle lavorazioni e della difesa dell'ambiente, degli impegni finanziari previsti;
- d) studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.

3. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico, perito edile, ingegnere, geologo o perito minerario iscritto nel relativo albo professionale da almeno un biennio, deve essere presentata in sei copie.

4. L'area per la quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere estensione sufficiente a garantire una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla coltivazione.

5. In ogni caso, l'autorizzazione deve esclusivamente interessare l'estensione superficiale che consenta l'attuazione del programma di cui alla precedente lett. c).

6. Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

6 bis. (comma dapprima aggiunto dal comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ora abrogato dal comma 1 dell'art. 17 della presente legge.)

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Durata e rinnovo dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di 15 anni, in relazione alla quantità e qualità del materiale da estrarre e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge. Nel caso in cui il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l'inammissibilità, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

Dell'avvenuto rilascio, come di ogni provvedimento che comporti modifica nella titolarità dell'autorizzazione, è data notizia al comune interessato.

3 bis. Nei casi in cui l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sottende al mero completamento del programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata a suo tempo esperita la procedura di valutazione ambientale, in assenza di qualsiasi modifica sia in termini di variazione della configurazione finale della cava e della realtà fisica preesistente sia in termini di intervento sull'ambiente naturale e sul paesaggio non è necessario esperire una nuova valutazione di impatto ambientale.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Trasgressioni e sanzioni.

Quando siano rilevati dal distretto minerario o dal comune territorialmente competente l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione o la prosecuzione della medesima dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, l'ingegnere capo del distretto minerario ordina l'immediata sospensione dei lavori, informandone l'autorità giudiziaria competente.

2. Nei casi previsti dal primo comma, con provvedimento di sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa di euro 80.000,00 che è aumentata del 25 per cento in caso di prima reiterazione della condotta e del 50 per cento nel caso di successive reiterazioni.

2 bis. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono destinate ad un apposito fondo in capo ai comuni nel cui territorio insiste il sito abusivo. Tali somme sono utilizzate, in misura non inferiore al 50 per cento, alla copertura delle spese relative ad attività di contrasto dell'abusivismo, al ripristino ambientale del sito deturpato, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione del settore. I comuni, con cadenza annuale, sono tenuti a pubblicare sul sito internet istituzionale un rapporto contenente le somme introitate e le modalità di spesa.

2 ter. Nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5 per cento della superficie di coltivazione o superiore al 5 per cento del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite.

Contestualmente è disposta l'esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione.

L'esclusione è personale ed ha vigore in tutto il territorio della Regione.

A tal fine, presso ogni distretto minerario è tenuto l'elenco unico dei soggetti resisi responsabili delle trasgressioni di cui al presente articolo. Gli ingegneri capi dei distretti minerari provvedono alle reciproche comunicazioni e alle annotazioni di competenza.

I comuni sono tenuti a notificare al distretto minerario competente per territorio le trasgressioni rilevate.”.

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. *Purché ricadenti all'interno delle aree di piano comunque denominate, primo, secondo livello o di completamento, previste dai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, "fatte salve le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni relative ad attività estrattive dei materiali lapidei di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127" sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale è corredata dei seguenti documenti:*

- a) estratto della mappa catastale interessata alla attività estrattiva;
- b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalità di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unità lavorative da impiegare;
- c) dichiarazione di disponibilità dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente;
- d) attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

3. Per le attività di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 è determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.”.

Nota all'art. 14, commi 1 e 2:

L'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, recante “Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava.

1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, *previo esito positivo della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.*

2. Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.

3. *Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che comportano:*

- a) un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo del 10 per cento;*
- b) le modifiche riguardanti l'assetto plano-altimetrico della configurazione finale approvata;*
- c) l'introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;*
- d) le modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.*

3 bis. Per l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 trova applicazione il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 127/1980 e successive modificazioni.

3 ter. Fuori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialità della medesima e ne approva l'esecuzione, ferma restando la durata dell'autorizzazione.

3 quater. I provvedimenti di carattere urgente finalizzati alla sicurezza, di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cave e le eventuali modifiche introdotte nel piano di coltivazione non sono considerate varianti sostanziali.

3 quinquies. L'esercente può chiedere al distretto minerario competente per territorio la riduzione dell'area di coltivazione nei casi in cui essa sia stata oggetto di recupero ambientale e siano state esperite le procedure di cui all'articolo 19 ter della legge regionale n. 127/1980. Sull'istanza

l'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento di autorizzazione alla riduzione, corredata della relativa documentazione cartografica indicante la porzione di cava stralciata con descrizione dello stato dei luoghi esclusi dall'autorizzazione e con documentazione fotografica, è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

4. L'esercente l'attività estrattiva può sospendere la stessa, previa autorizzazione del Distretto minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per esigenze tecniche, economiche e commerciali.”.

Nota all'art. 15, comma 1 e all'art. 16, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Attività di estrazione giacimenti minerari di cava.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività estrattive è dovuto un canone di produzione annuo commisurato alla superficie di coltivazione autorizzata e ai volumi autorizzati della cava adeguato al parametro di produzione effettiva annua ovvero al volume di materiale di cava estratto dal monte in un anno solare.

1 bis. Il canone annuo teorico, definito CAT, è ottenuto dalla somma degli importi corrispondenti agli scaglioni di superficie e di volume autorizzati riportati nelle tabelle allegate alla presente legge.

1 ter. Il canone annuo effettivo da versare, definito CAE, è ottenuto dal rapporto tra produzione effettiva annua P, di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e la produzione media annuale da progetto, definita PM, moltiplicato per il canone annuo teorico.

$$CAE = \frac{P}{PM} * CAT$$

1 quater. In caso di subingresso dell'autorizzazione di cava il canone annuo teorico (CAT) va commisurato alla superficie di cava autorizzata e ai volumi di giacimento residuali.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati più comuni, la quota del 50 per cento è ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune.

5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.”.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Modifiche di norme.

1. Al terzo comma dell'articolo 12 ed al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dopo la parola "professione" sono aggiunte le parole "nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico, perito edile”.

2. *(comma abrogato. Per completezza, vedi nota all'art. 2, comma 1.)*

Nota all'art. 18, comma 1:

Per l'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.”, vedi il comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

Nota all'art. 18, comma 2:

Per l'articolo 19 *bis* della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.”, vedi il comma 2 dell'articolo 4 della presente legge.

Nota all'art. 18, comma 5:

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. Lo schema di piano nonché gli stralci di cui all'articolo 1, dovranno contenere le ipotesi di soluzione per l'individuazione delle aree da destinare a deposito dei materiali di risulta.

2. I comuni interessati, entro centoventi giorni dalla notifica delle soluzioni di cui al comma 1 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dovranno fare pervenire delibera consiliare di accettazione o meno della individuazione dell'area da destinare a deposito dei materiali di risulta. Trascorso infruttuosamente tale termine provvederà in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. *(comma abrogato).*

3 bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all'ampliamento di cave in atto.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà, a decorrere dall'anno 1992, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 115 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Disposizioni varie e finanziarie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali.

1. *(comma abrogato).*

2. L'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 è soppresso.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 239 – *Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Pellegrino, Gallo, Gennuso, Grasso, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Vitrano, Zitelli il 22 dicembre 2022. Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III) il 27 dicembre 2022.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 11 dell’8 marzo 2023, n. 12 del 15 marzo 2023, n. 14 del 22 marzo 2023, n. 15 del 29 marzo 2023, n. 16 del 4 aprile 2023, n. 19 del 18 aprile 2023, n. 22 del 9 maggio 2023, n. 27 del 13 giugno 2023, n. 29 del 4 luglio 2023 e n. 54 del 21 febbraio 2024.

- Parere reso dalla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) nella seduta n. 28 del 9 maggio 2023.

- Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 81 del 7 febbraio 2024.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 54 del 21 febbraio 2024.

Relatore: Vitrano.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 98 del 12 marzo 2024, n. 101 del 20 marzo 2024.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 101 del 20 marzo 2024.

(2024.14.690)01

LEGGE 2 aprile 2024, n. 7.

**Diposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazio-
ne, enti locali e trasferimenti ad enti.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di classificazione
delle strutture turistico-ricettive*

1. Al fine di agevolare la ripartenza del settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia da COVID-19, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2022-2026, fino al 30 giugno 2024. La validità delle classificazioni delle strutture che non abbiano provveduto alla denuncia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 entro il termine del 30 giugno 2022 è prorogata fino al 31 dicembre 2024, fatte salve le classificazioni delle strutture che abbiano effettuato la denuncia nei termini.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/1996 le parole "e, comunque, per almeno un triennio" sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8
in materia di attività di accompagnatore turistico*

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: 'I corsi sono organizzati previo inserimento del profilo nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.'

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
in materia di riparto del Fondo unico regionale per lo spettacolo*

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole 'nonché le imprese individuali' sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole 'e degli spettacoli viaggianti' sono soppresse;

COPIA
NOI

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

‘2 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l’aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fermo restando l’obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337/1968, di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni.’;

d) al comma 3, dopo le parole “partecipazione pubblica” sono inserite le parole “e i soggetti di cui al comma 2 bis”.

Art. 4.

Disposizioni in materia di esercizio dell’attività di ottico

1. Ai fini dell’apertura degli esercizi di ottica nel territorio siciliano si applica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e all’articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentarsi presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

2. Costituiscono requisiti di accertamento per l’attività di cui al comma 1 il rispetto dei seguenti limiti:

a) ogni comune può avere un numero di esercizi di ottica in rapporto di un negozio per ogni 5.000 abitanti;

b) ogni nuovo esercizio di ottica deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 300 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia di tali attività.

3. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 giugno 1995, n. 64, di cui all’articolo 71, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è comunque consentita l’attività di almeno due esercizi di ottica.

Art. 5.

Abrogazione di norma in materia di attività degli enti di formazione professionale

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024 è abrogata.

COPIA
NON

Art. 6.

Modifica di norma in materia di riserve sul fondo per le autonomie locali

1. All'articolo 2, comma 9, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 le parole "ai predetti comuni" sono sostituite alle parole "ai comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta".

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di proventi derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi

1. All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole "I limiti generali di utilizzo" sono aggiunte le parole "dei proventi spettanti ai comuni".

Art. 8.

Norma in materia di trasferimenti in favore di enti senza scopo di lucro

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2023, possono essere realizzate entro il 30 settembre 2024 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 aprile 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per le attività produttive*

TAMAJO

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

MESSINA

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*

AMATA

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

L'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

"Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.

2. Le aziende ricettive sono classificate con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, in base ai requisiti posseduti.

3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente.

4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, l'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico trasmette all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza.

6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica.

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso (*parole soppresse*)."

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.", per

effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

“Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. *I corsi sono organizzati previo inserimento del profilo nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.*

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestata da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.

5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.

6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.”

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d):

L'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni (*parole soppresse*) che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza (*parole soppresse*), sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta

regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fermo restando l'obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica e i soggetti di cui al comma 2 bis, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

- a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;
- b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.
- c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti.

5 ter. Le somme stanziare nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5 *ter* e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane.

5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024.”.

Note all'art. 4, comma 1:

L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, così dispone:

“Segnalazione certificata di inizio attività – Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19 *bis*, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo

comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 *bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 *nonies*.

4 *bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (comma abrogato).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6 *bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6 *ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

L'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.”, così dispone:

“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione

dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Note all'art. 4, comma 3:

Il decreto del Presidente della Regione 1 giugno 1995, n. 64, recante "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 23 settembre 1995, n. 48.

L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:

"Istituzione del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che, intendono esercitare, sotto qualsiasi forma l'attività prevista dal comma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana."

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 70 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 recante "Disposizioni varie e finanziarie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 *bis* dell'articolo 12, introdotto dal comma 50 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, è abrogato;
 - b) (*lettera abrogata*)."

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2024-2026.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 18,

Programma 1, capitolo 191301).

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 7 *ter* dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l'ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni."

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 200 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento "Bandiera Verde", da parte dei Pediatri italiani, e "Bandiera Lilla", da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell'anno 2023 hanno ottenuto il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 100 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

5. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il 50 per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (Missione 18, Programma 1).

6. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2023 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale, n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di

550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

8. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani e Portopalo di Capo Passero, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

9. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine delle isole Pelagie ed Egadi e dei comuni di Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (Missione 18, Programma 1).

10. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998 n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 850 migliaia di euro è destinata alle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214113 - articolo 5 personale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 17/2019 e ss.mm.ii. - ex cap 314142).

12. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

13. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

14. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro ai comuni che distano oltre 50 chilometri dalle sedi centrali o distaccate degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari, idonei alle borse di studio con ISEE inferiore a 30.000 euro, residenti nei medesimi comuni. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce le risorse ai comuni in quota proporzionale al numero di abitanti. I comuni provvedono all'attuazione della disposizione di cui al presente comma mediante apposito bando (Missione 18, Programma 1).

15. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all'apposito albo (Missione 18, Programma 1).

16. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 2.500 migliaia di euro, in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il 30 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni (Missione 18, Programma 1).

17. Le risorse assegnate, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanze del Presidente della Regione siciliana, sono da considerare senza vincolo di destinazione e possono essere erogate quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, non soggetti a rendicontazione. I comuni possono utilizzare le risorse residue relative all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica con D.D.G. n. 492 del 31 dicembre 2020 e con D.D.G. n. 554 del 17 dicembre 2021 al fine di assegnare agli operatori economici un bonus economico pari all'importo dei tributi locali relativi agli anni 2020 e 2021.

18. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il 50 per cento al comune di Messina e per il restante 50 per cento è suddiviso tra i comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

19. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 75 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione residente di cui all'ultimo censimento Istat e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato la superiore percentuale di raccolta differenziata (Missione 18, Programma 1).”.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.

1. I limiti generali di utilizzo *dei proventi spettanti ai comuni* individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2027. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.”, così dispone:

“Trasferimenti annuali in favore di enti.

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3 *bis*. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

- a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;
- b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;
- c) il bilancio degli ultimi tre anni;
- d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;
- e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

- a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;
- b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

- 1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;
- 3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:
 - che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;
 - che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8-quater, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8 ter. La Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima

dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8 *quater*. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8-ter per la presentazione delle stesse.

8 *quinquies*. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8 *bis*.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 692 - “*Diposizioni urgenti in materia di turismo e spettacolo*”

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Ferrara il 9 febbraio 2024.

Trasmesso alla Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) il 12 febbraio 2024.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 77 del 13 febbraio 2024, n. 78 del 20 febbraio 2024 e n. 79 del 21 febbraio 2024.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 79 del 21 febbraio 2024.

Relatore: Ferrara.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 100 del 19 marzo 2024, n. 101 del 20 marzo 2024.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 101 del 20 marzo 2024.

(2024.14.691)01

TRATTA DAL SITO UFFICIALE
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

MELANIA LA COGNATA, *direttore responsabile*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione